

che diversa appare la condizione della figlia Andrea, la quale ha dichiarato (sub doc. 23 e 24 fasc. ric. e salvo prova contraria da acquisire nel corso del procedimento) di convivere per parte della settimana con i genitori, essendo l'impegno di ricercatore presso l'università di Trento solo part-time;

ritenuto

che in considerazione delle circostanze di fatto sopra esposte, allo stato sussistono le condizioni per assegnare la casa coniugale alla ricorrente (*ex pluribus*, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 22/03/2007 e Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 2011) e per disporre in favore della figlia, convivente con la madre, un contributo al mantenimento a carico del padre (CFR. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 26/01/2011, così massimata: "In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario...");

che, viceversa, il confuso quadro delle documentate operazioni contabili effettuate da ciascuna parte, unito a quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi, non consente di porre a confronto la condizione economica effettiva delle parti e di adottare una misura economica di contributo al mantenimento dell'uno coniuge in favore dell'altro;

che a tal fine appare necessario svolgere un'accurata indagine sulla capacità patrimoniale e reddituale di ciascuno;

visti gli artt. 708 e ss. c.p.c., in via provvisoria ed urgente,

p.q.m.

ad integrazione dei provvedimenti adottati all'udienza del 14.02.2011 assegna la casa coniugale, in Pescantina (VR), via Belvedere 97, con tutti gli arredi ed i corredi, alla sig.ra GOMEZ MARIA MACARENA, che l'abiterà con la figlia Andrea Pollmann, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

asigna al resistente Pollmann termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per trasferirsi altrove;

dispone che il padre Pollmann corrisponda alla figlia la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2011 oltre rivalutazione annuale Istat;

nomina giudice istruttore se stesso e rimette le parti davanti a sé all'udienza del

— 23.02.2012 n. 230 —

asigna a parte ricorrente termine di gg. 30 da oggi per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, 3° comma nn. 2-3-4-5-6 c.p.c;

22/11